

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario

Redatto in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI)

Conforme allo schema regolatorio per gli anni dal 2024 al 2029
come da deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.26 del 10 ottobre 2024

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

INDICE

1	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	5
2	MUTUI A CARICO DELLA TARIFFA D'AMBITO	6
3	ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	7
3.1	Quota fissa	7
3.2	Utenze Artigianali e Commerciali	8
3.2.1	Quota fissa	8
3.2.2	Quota variabile	8
3.3	Utenze industriali	9
3.3.1	Quota fissa	9
3.3.2	Quota variabile	9
3.4	Utenze Agricole e Agrozootecniche	10
3.4.1	Quota fissa	10
3.4.2	Quota variabile	10
3.5	Utenze Pubbliche Disalimentabili	11
3.5.1	Quota fissa	11
3.5.2	Quota variabile	11
3.6	Utenze Pubbliche Non Disalimentabili.....	12
3.6.1	Quota fissa	12
3.6.2	Quota variabile	12
3.7	Utenze Antincendio.....	13
3.7.1	Quota fissa	13
3.7.2	Quota variabile	13
3.8	Utenze domestiche non residenti	14
3.8.1	Quota fissa	14
3.8.2	Quota variabile	14
3.8.3	Scaglioni di consumo	14
3.9	Utenze domestiche residenti	15
3.9.1	Quota fissa	15
3.9.2	Quota variabile	15
3.9.3	Scaglioni di consumo	15
3.10	Applicazione dell'articolazione tariffaria.....	17
3.10.1	Ambito di applicazione	17
3.10.2	Casi di esclusione	17
3.10.3	Classificazione delle utenze	19

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.10.4	Utenze idroesigenti.....	22
3.10.5	Specificazioni riguardo l'applicazione delle tariffe	23
3.10.6	Stagionalità.....	24
3.10.7	Sospensione/cessazione della fornitura richiesta dall'utenza	25
3.10.8	Utenze montane.....	26
3.10.9	Regolazione per le utenze tuttora sprovviste degli strumenti di misura	30

4 SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO33

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

1 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Per una trattazione di carattere generale del Programma degli Interventi si rimanda al capitolo apposito (Cap. 7) della relazione del Piano d'Ambito.

Invece, per una trattazione più puntuale, si rimanda allo specifico schema regolatorio tempo per tempo vigente. In particolare, per il periodo 2024-2029 la deliberazione ARERA n.639 del 28 dicembre 2023 ha definito gli elementi costituenti lo schema regolatorio e la determinazione 26 marzo 2024 1/2024 – DTAC di ARERA ne ha fornito gli schemi tipo. Una parte integrante e sostanziale dello schema regolatorio è appunto il “Programma degli Interventi”, di fatto un puntuale piano sessennale degli interventi che si intende far realizzare al gestore d'ambito, a valere sulla tariffa d'ambito, aggiornato biennialmente.

In numeri, per il periodo 2024-2029: sono in elenco 465 interventi, per un ammontare complessivo delle opere pari ad euro 77.565.395 (valore investimento lordo annuo), dei quali euro 35.791.972 a carico della tariffa d'ambito ed euro 41.773.423 quali contributi a fondo perduto.

In allegato a questo documento (ALLEGATO A) un quadro riassuntivo degli interventi previsti per il periodo 2024-2029.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

2 MUTUI A CARICO DELLA TARIFFA D'AMBITO

Il D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", all'art.153, comma 2, così come novellato dall'art. 7, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014 (legge di conversione del decreto c.d. "Sblocca Italia") reca: "[...] *le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui [...] sono trasferite al soggetto gestore [...]. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica [...]*".

In allegato al presente documento (ALLEGATO B) si riporta l'elenco dei mutui contratti per opere relative al Servizio Idrico Integrato, i cui ratei sono da rimborsare dal gestore d'ambito ai soggetti mutuatari, a valere pertanto sulla tariffa d'ambito, a far data dal 01 gennaio 2024.

Rispetto al precedente elenco, vigente a far data dal 01 gennaio 2020:

- sono stati tolti i mutui nel frattempo scaduti;
- sono stati aggiornati i piani di ammortamento così come trasmessi dai soggetti mutuatari (tipicamente a seguito di variazioni occorse durante l'emergenza pandemica da covid19);
- per i mutui a tasso variabile (al 01.01.2024 ne risultano 28 su 264 complessivi) è stata ricalcolata la quota interessi ipotizzando prudenzialmente un tasso del 6,5%;
- ogni piano di ammortamento è stato condiviso con il relativo soggetto beneficiario (cfr. corrispondenza agli atti dell'Ufficio d'Ambito);
- le scadenze dei ratei sono state riportate tutte al più prossimo 30 giugno/31 dicembre immediatamente successivo.

Dal momento dell'approvazione in Consiglio provinciale questo elenco diverrà l'unico al quale fare riferimento.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

Il presente paragrafo illustra le tariffe applicate all'utenza dell'ATO di Sondrio a partire dal 01 gennaio 2024 (previa approvazione da parte di ARERA dello schema regolatorio per gli anni dal 2024 al 2029).

Per una maggiore facilità di comprensione e al fine di una maggiore trasparenza amministrativa, si riportano le tariffe che il Gestore dell'ATO di Sondrio potrà applicare a ciascuna tipologia d'utenza.

All'interno dei valori sono già inclusi i moltiplicatori tariffari, proposti dall'Ufficio d'Ambito e in attesa di approvazione da parte degli Enti competenti¹. Si tratta pertanto di tariffe massime: il Gestore potrebbe applicare tariffe inferiori a quelle esposte nel seguito, se lo ritenesse opportuno, ma non superiori.

In base alla regolazione per periodi regolatori promossa da ARERA, tali tariffe saranno oggetto di conferma e/o modifica a partire dal 01 gennaio 2026 (ex deliberazione ARERA n.639 del 28 dicembre 2023) e, successivamente, ogni biennio.

I moltiplicatori tariffari per gli anni dal 2024 al 2029 (con riferimento alle tariffe applicate all'anno base 2023), proposti dall'Ufficio d'Ambito e che saranno sottoposti a parere della Conferenza dei Comuni e all'approvazione del Consiglio provinciale e di ARERA per quanto di competenza, sono i seguenti:

2024	1,0995	2025	1,2089	2026	1,2148
2027	1,2207	2028	1,2267	2029	1,2327

3.1 Quota fissa

L'articolazione tariffaria vigente sino al 31 dicembre 2019 prevedeva una agevolazione – insistente sulla quota fissa di acquedotto, fognatura e depurazione, in relazione alla specifica tipologia di utenza – per gli utenti dotati di contatore.

In considerazione del fatto che la quasi totalità degli utenti è finalmente dotata degli strumenti di misura, l'Ufficio d'Ambito già dal 01 gennaio 2020 ha ritenuto di non mantenere più tale distinzione considerando esclusivamente la tariffa “agevolata”.

¹ In caso gli Enti competenti non approvassero i moltiplicatori tariffari così come proposti dall'Ufficio d'Ambito, gli stessi, e conseguentemente le tariffe massime, dovranno essere calcolati di nuovo

3.2 Utenze Artigianali e Commerciali

3.2.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	26,104358	28,701736	28,841814	28,981892	29,124344	29,266796
Fognatura	27,613195	30,360701	30,508876	30,657050	30,807736	30,958422
Depurazione	27,613195	30,360701	30,508876	30,657050	30,807736	30,958422
Totale	81,330748	89,423139	89,859566	90,295992	90,739816	91,183640

3.2.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	1,380660	1,518035	1,525444	1,532853	1,540387	1,547921
Fognatura	0,151873	0,166984	0,167799	0,168614	0,169443	0,170271
Depurazione	0,428005	0,470591	0,472888	0,475184	0,477520	0,479856
Totale	1,960537	2,155610	2,166130	2,176651	2,187349	2,198048

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.3 Utenze industriali

3.3.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	48,086975	52,871618	53,129657	53,387695	53,650107	53,912519
Fognatura	55,226390	60,721403	61,017752	61,314101	61,615473	61,916845
Depurazione	55,226390	60,721403	61,017752	61,314101	61,615473	61,916845
Totale	158,539755	174,314424	175,165161	176,015897	176,881052	177,746208

3.3.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	1,104528	1,214428	1,220355	1,226282	1,232309	1,238337
Fognatura	0,207099	0,227705	0,228817	0,229928	0,231058	0,232188
Depurazione	0,552264	0,607214	0,610178	0,613141	0,616155	0,619168
Totale	1,863891	2,049347	2,059349	2,069351	2,079522	2,089694

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.4 Utenze Agricole e Agrozootecniche

3.4.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	20,608704	22,659265	22,769853	22,880441	22,992903	23,105365
Fognatura	13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211
Depurazione	13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211
Totale	48,221899	53,019966	53,278729	53,537491	53,800639	54,063787

3.4.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	0,549565	0,604247	0,607196	0,610145	0,613144	0,616143
Fognatura	0,151873	0,166984	0,167799	0,168614	0,169443	0,170271
Depurazione	0,428005	0,470591	0,472888	0,475184	0,477520	0,479856
Totale	1,129443	1,241822	1,247882	1,253943	1,260107	1,266270

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.5 Utenze Pubbliche Disalimentabili

3.5.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto		20,608704	22,659265	22,769853	22,880441	22,992903	23,105365
Fognatura		13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211
Depurazione		13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211
Totale		48,221899	53,019966	53,278729	53,537491	53,800639	54,063787

3.5.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto		0,271793	0,298836	0,300295	0,301753	0,303236	0,304720
Fognatura		0,054359	0,059767	0,060059	0,060351	0,060647	0,060944
Depurazione		0,135896	0,149418	0,150147	0,150877	0,151618	0,152360
Totale		0,462048	0,508022	0,510501	0,512981	0,515502	0,518023

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.6 Utenze Pubbliche Non Disalimentabili

3.6.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	20,608704	22,659265	22,769853	22,880441	22,992903	23,105365
Fognatura	13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211
Depurazione	13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211
Totale	48,221899	53,019966	53,278729	53,537491	53,800639	54,063787

3.6.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	0,271793	0,298836	0,300295	0,301753	0,303236	0,304720
Fognatura	0,054359	0,059767	0,060059	0,060351	0,060647	0,060944
Depurazione	0,135896	0,149418	0,150147	0,150877	0,151618	0,152360
Totale	0,462048	0,508022	0,510501	0,512981	0,515502	0,518023

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.7 Utenze Antincendio

3.7.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola bocca antincendio/anno)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto per bocche UNI45		8,283958	9,108210	9,152663	9,197115	9,242321	9,287527
Acquedotto per bocche > UNI45		13,806597	15,180351	15,254438	15,328525	15,403868	15,479211

3.7.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE - da corrispondere nei casi di utilizzo diverso dall'incendio (euro/mc)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto per bocche UNI45		2,747827	3,021235	3,035980	3,050725	3,065720	3,080715
Acquedotto per bocche > UNI45		2,747827	3,021235	3,035980	3,050725	3,065720	3,080715

3.8 Utenze domestiche non residenti

3.8.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	60,452198	66,467177	66,791569	67,115960	67,445849	67,775738
Fognatura	5,435860	5,976727	6,005896	6,035065	6,064729	6,094392
Depurazione	9,512755	10,459272	10,510318	10,561364	10,613275	10,665187
Totale	75,400812	82,903176	83,307782	83,712389	84,123853	84,535317

3.8.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	1,380660	1,518035	1,525444	1,532853	1,540387	1,547921
Fognatura	0,151873	0,166984	0,167799	0,168614	0,169443	0,170271
Depurazione	0,428005	0,470591	0,472888	0,475184	0,477520	0,479856
Totale	1,960537	2,155610	2,166130	2,176651	2,187349	2,198048

3.8.3 Scaglioni di consumo

Per le utenze domestiche non residenti la quota variabile del servizio acquedotto è applicata inoltre secondo le percentuali e le fasce di consumo (denominate "scaglioni") di seguito definite:

- sino a 55 mc/anno come definito nella tabella soprastante;
- da 55 a 150 mc/anno come definito nella tabella soprastante;
- oltre 150 mc/anno aumento del 40% rispetto la tabella soprastante.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.9 Utenze domestiche residenti

3.9.1 Quota fissa

QUOTA FISSA (euro/singola utenza non raggruppata/anno)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	19,234790	21,148647	21,251863	21,355078	21,460043	21,565008
Fognatura	5,435860	5,976727	6,005896	6,035065	6,064729	6,094392
Depurazione	9,512755	10,459272	10,510318	10,561364	10,613275	10,665187
Totale	34,183405	37,584646	37,768077	37,951507	38,138047	38,324587

3.9.2 Quota variabile

QUOTA VARIABILE (euro/mc)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Acquedotto	0,969740	1,066229	1,071433	1,076637	1,081929	1,087221
Fognatura	0,258203	0,283895	0,285280	0,286666	0,288075	0,289484
Depurazione	0,451660	0,496600	0,499024	0,501447	0,503912	0,506377
Totale	1,679604	1,846724	1,855737	1,864750	1,873915	1,883081

Si ricorda che a partire dall'anno 2019 gli utenti domestici residenti di tutto l'ATO di Sondrio corrispondono le medesime tariffe, essendo terminata l'evoluzione tariffaria - stabilita con la prima versione del Piano d'Ambito – che ebbe lo scopo di distribuire su più anni gli originali differenziali tra gli utenti di comuni diversi.

3.9.3 Scaglioni di consumo

In esito alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI), sono definiti due criteri per l'applicazione della quota variabile del servizio acquedotto per l'utenza domestico residente.

3.9.3.1 Criterio pro capite di tipo standard

Tale criterio è stato applicato sino al 31.12.2021 in assenza di informazioni circa la numerosità dei componenti la singola utenza domestica residente. Consiste nel considerare la numerosità della singola utenza domestica residente pari a tre componenti.

Per quanto sopra, la quota variabile del servizio acquedotto è applicata secondo le percentuali e le fasce di consumo di seguito definite:

- sino a 55 mc/anno riduzione del 20% rispetto la tabella del par. 3.9.2;
- da 55 a 150 mc/anno come definita nella tabella del par. 3.9.2;
- oltre 150 mc/anno aumento del 40% rispetto la tabella del par. 3.9.2.

Al sensi dell'art.3.6 della deliberazione AEEGSI 665/2017, a tutela dei nuclei domestici numerosi, è fatto obbligo al soggetto Gestore di accettare l'autodichiarazione [della numerosità della singola utenza domestica residente] comunque trasmessa dal singolo utente interessato.

3.9.3.2 Criterio in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti

Tale criterio viene applicato a seguito dell'acquisizione delle informazioni circa la numerosità dei componenti la singola utenza domestica residente e comunque a far data dal 01 gennaio 2022.

Stabilito in *i* il numero dei componenti, la quota variabile del servizio acquedotto è applicata secondo le percentuali e le fasce di consumo di seguito definite:

- sino a 18,25 * *i* [mc/anno] riduzione del 20 rispetto tabella par. 3.9.2;
- da 18,25 * *i* a 50 * *i* [mc/anno] come definita nella tabella del par. 3.9.2;
- oltre 50 * *i* [mc/anno] aumento del 40% rispetto tabella par. 3.9.2.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10 Applicazione dell'articolazione tariffaria

3.10.1 Ambito di applicazione

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue (art.141, comma 2, D.Lgs. 152/06).

Pertanto, tutte le utenze che usufruiscono di un servizio di acquedotto connotato da proprietà pubblica – qui intesa come iscrizione del bene nell'inventario dei beni demaniali dell'EE.LL. - e destinato al consumo umano, sono da ricomprendere nel perimetro di applicazione della gestione d'ambito.

Inoltre, considerato quanto disciplinato al punto 8.2.8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e all'art.146 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, tutte le utenze comprese nella gestione d'ambito devono essere dotate di strumentazione per la misurazione dei volumi di acqua effettivamente consumati.

3.10.2 Casi di esclusione

3.10.2.1 Proprietà privata

Nei casi in cui la proprietà privata dell'infrastruttura, di uno o più segmenti del SII, sia dimostrata da parte dell'utenza, la stessa non rientra nella gestione d'ambito.

In tali casi rimangono in capo all'utenza medesima la gestione e la manutenzione delle infrastrutture.

Per quanto concerne la fornitura di acqua, in caso questa sia prelevata da acquedotto pubblico e distribuita mediante acquedotto privato, deve essere installato apposito strumento di misura dei volumi prelevati, sulla base dei quali il Gestore d'ambito fatturerà secondo la tariffa relativa alla tipologia di utenza intestataria del contatore. In tali circostanze la responsabilità del Gestore d'ambito, per quanto al D.Lgs. 18/2023, arriva sino al misuratore predetto.

Per quanto concerne l'eventuale scarico in pubblica fognatura – e la conseguente depurazione - di acque distribuite da acquedotti privati, deve essere installato apposito strumento di misura dei volumi scaricati, sulla base dei quali il gestore d'ambito fatturerà secondo la tariffa relativa alla tipologia di utenza intestataria del contatore. In tali circostanze la responsabilità del Gestore d'ambito inizia a partire dall'innesto in rete fognaria pubblica.

Rimane comunque salva la possibilità per l'utenza privata di concordare con il gestore d'ambito, a titolo oneroso, eventuali prestazioni di servizio al fine di affidare allo stesso la manutenzione delle infrastrutture.

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.2.2 *Acque non destinate al consumo umano*

Le infrastrutture dedicate all'approvvigionamento e distribuzione di acqua non destinata al consumo umano, ovvero fuori dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 18/2023, non rientrano nella gestione d'ambito.

3.10.2.3 *Accordi*

Nei casi in cui sia documentata la sussistenza legale di accordi, convenzioni o atti comunque denominati, incidenti sulla regolazione di uno o più segmenti del SII, stipulati tra una parte privata e una Pubblica Amministrazione entro il 01 luglio 2014, il gestore d'ambito è tenuto al rispetto di quanto ivi contenuto.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.3 Classificazione delle utenze

Di seguito si riporta la descrizione delle tipologie di utenza, definite in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi ARERA) con deliberazione n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI), alle quali sono attribuite tariffe differenti.

Nel caso in cui la singola utenza sia riconducibile a tipologie differenti (ad es. domestico e agrozootecnico) essa è tenuta a dotarsi di uno strumento di misura dei volumi effettivamente impiegati per ciascuna tipologia d'uso. In caso contrario il gestore d'ambito è tenuto a fatturare all'utenza i consumi misurati secondo la tariffa economicamente più gravosa per l'utenza.

3.10.3.1 DOMESTICA RESIDENTE

La tariffa domestica residente si applica alle utenze di tipo domestico site nel comune ove possiede la residenza il relativo titolare della fornitura.

Si applica altresì alle utenze del soggetto iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero ubicate in un Comune dell'ATO di Sondrio dal quale il soggetto medesimo provenga (ossia sia stato cancellato dalla relativa Anagrafe della Popolazione Residente) o comunque in un Comune dell'ATO di Sondrio che risulti competente alla gestione dell'AIRE nel quale risulta iscritto il soggetto richiedente.

3.10.3.2 DOMESTICA NON RESIDENTE

La tariffa domestica non residente si applica alle utenze di tipo domestico site in comuni diversi da quello ove possiede la residenza il relativo titolare della fornitura.

3.10.3.3 ARTIGIANALE E COMMERCIALE

Si applica alle utenze che svolgono una attività/servizio a fronte della corresponsione diretta o indiretta di una somma di denaro.

A titolo di esempio, comunque da ritenersi non esaustivo, sono da ricomprendere in questa categoria: negozi, punti vendita, centri commerciali, laboratori di artigiani, banche, uffici di aziende per servizi, piscine aperte al pubblico, alberghi, hotel, motel, ristoranti, bar, ecc....

3.10.3.4 INDUSTRIALE

Si applica alle utenze che svolgono attività di produzione di uno o più beni.

Si applica altresì alle utenze temporanee attivate per il funzionamento di cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche e private; in tali casi l'utenza, che dovrà essere dotata di regolare titolo abilitativo, e fatto salvo il principio secondo il quale solamente il gestore d'ambito, o suo delegato, può intervenire sulla rete pubblica di adduzione e/o distribuzione di acqua destinata al

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

consumo umano, stipulerà con il gestore d'ambito un apposito contratto con obbligo di posa di strumento di misura dei volumi prelevati e clausola di sospensione della fornitura in caso di carenza idrica alle utenze domestiche.

3.10.3.5 *AGRICOLA E AGROZOOTECNICA*

Si applica alle utenze che svolgono attività agricola in generale.

A titolo di esempio, comunque da ritenersi non esaustivo, sono da ricomprendere in questa categoria le attività di: agriturismo, irrigazione di prati e giardini, allevamento, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, e relativa trasformazione dei prodotti.

3.10.3.6 *PUBBLICA NON DISALIMENTABILE*

La tariffa pubblica si applica alle utenze:

- della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e pertanto: a tutte le Amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI [articoli 47, comma 3 e 2, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82];
- dei soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e/o le autorità indipendenti;
- dei Gestori di pubblici servizi [art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82] accreditati all'IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le strutture sanitarie pubbliche;
- degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [comma 2, art. 6 del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 del MEF].

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

In particolare, in questa categoria sono da ricomprendere:

- ospedali e strutture ospedaliere;
- case di cura e di assistenza;
- presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- carceri;
- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- le utenze pubbliche che svolgono un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le bocche antincendio "pubbliche".

3.10.3.7 *PUBBLICA DISALIMENTABILE*

Richiamato quanto riportato al punto precedente relativamente alla definizione di utenza pubblica, in questa categoria sono da ricomprendere le utenze pubbliche escluse dal perimetro di applicazione del paragrafo precedente.

3.10.3.8 *ANTINCENDIO*

La tariffa antincendio si applica, a singola bocca, al titolare della stessa.

Le prese insistenti sull'acquedotto pubblico, costituenti parte di impianti antincendio a servizio di insediamenti produttivi e commerciali, devono essere dotate di idonea strumentazione per la misurazione dei volumi.

Il prelievo da tali bocche è consentito esclusivamente a fini antincendio. In caso di incendio certificato dagli Organi competenti, avvenuto o prossimo a divenire, il titolare del contratto di fornitura è esonerato dal pagamento del corrispettivo per l'acqua emunta. In tutti gli altri casi è previsto il pagamento secondo la tariffa su riportata.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

3.10.4 Utenze idroesigenti

In conformità con l'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) n.665 del 28 settembre 2017 (TICSI), vengono adottate sotto-tipologie di utenze per tenere conto dell'idroesigenza delle attività svolte.

La quota variabile del solo servizio acquedotto viene fatturata a tali utenze secondo la logica a scaglioni di seguito riportata; tale imputazione avviene in maniera automatica, senza preventiva domanda dell'utenza al soggetto gestore.

	Riduzione della tariffa variabile del servizio acquedotto relativa alla tipologia d'uso [%]	Volumi consumati [mc]
1° scaglione	20	500 - 9.999
2° scaglione	30	10.000 – 99.999
3° scaglione	60	100.000 – 399.999
4° scaglione	80	> 400.000

3.10.4.1 ARTIGIANALE E COMMERCIALE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.3 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

3.10.4.2 INDUSTRIALE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.4 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

3.10.4.3 AGRICOLA E AGROZOOTECNICA - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.5 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

3.10.4.4 PUBBLICA NON DISALIMENTABILE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.6 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

3.10.4.5 PUBBLICA DISALIMENTABILE - IDROESIGENTE

Si applica alle utenze di cui al paragrafo 3.10.3.7 che svolgono una attività tale per cui il consumo annuo supera il minimo di cui alla tabella sopra riportata.

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.5 Specificazioni riguardo l'applicazione delle tariffe

3.10.5.1 *Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura*

Il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ora ARERA) n.665 del 28 settembre 2017 ha imposto una nuova metodologia di calcolo per la determinazione Tariffaria del servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

Per una trattazione completa si rimanda all'apposita relazione di accompagnamento al TICS (deliberazione di Consiglio provinciale n.18 del 09 maggio 2019).

3.10.5.2 *In caso di situazioni caratterizzate da permanenti limiti all'usabilità dell'acqua*

Nei casi in cui la situazione infrastrutturale sia così deficitaria da limitare fortemente l'usabilità dell'acqua da parte degli utenti (ad es. tale situazione si può riscontrare in alcuni nuclei montani, difficilmente raggiungibili con automezzi, vissuti poche settimane l'anno), previa richiesta scritta del Sindaco in qualità di autorità locale igienico sanitaria, e solo qualora si manifesti almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- presenza nelle acqua distribuite di almeno un parametro oltre i limiti di legge per la potabilità (ex D.Lgs. 31/01) per un periodo di tempo di almeno 4 mesi continui;
- pressione nella rete distributrice inferiore a 0,5 bar per un periodo di tempo di almeno 4 mesi continui;

il Gestore d'ambito è tenuto ad applicare alle utenze interessate da tali disagi la sola quota fissa della tariffa del servizio acquedotto, dando atto che nulla cambia in relazione alle quote fisse e variabili della tariffa dei servizi di fognatura e depurazione laddove presenti.

Gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni minime di servizio appartengono alla gestione d'ambito ma, in assenza della medesima priorità che contraddistingue gli interventi a servizio dei nuclei residenziali o comunque maggiormente abitati, verranno realizzati gradualmente e successivamente a quelli ritenuti più urgenti.

3.10.5.3 *Pulizia di impianti di depurazione privati*

La cura, la manutenzione e la pulizia delle fosse settiche e/o biologiche a servizio di reti fognarie private sono di competenza del privato medesimo, il quale deve essere in possesso di regolare autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di cui sopra esulano dai compiti attribuiti ex lege al gestore d'ambito, trattandosi di prestazioni di libero mercato, per le quali il singolo privato può rivolgersi a qualunque professionista dotato delle necessarie competenze e certificazioni, incluso il gestore d'ambito medesimo.

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.6 Stagionalità

L'ATO di Sondrio è caratterizzato da un territorio interamente montano. Questo comporta che alcune utenze subiscano dei disagi, se non addirittura delle limitazioni, all'uso della risorsa idrica: ad esempio non sono rare le situazioni ove si rende necessario svuotare le infrastrutture di acquedotto causa gelo invernale.

E' pertanto necessario definire il criterio di utenza stagionale al fine di richiedere agli utenti interessati un corrispettivo del SII che tenga conto di tali limitazioni.

Ciò premesso il Gestore d'ambito, al ricorrere di una delle condizioni seguenti, considererà all'atto di emissione della fattura un periodo di fornitura standard di 6 mesi in luogo di 12:

- sospensione del servizio acquedotto disposto causa gelo invernale;
- accesso limitato all'utenza con autoveicoli (mancanza di strade, assenza sgombero neve, divieto di circolazione per altri motivi, ecc...).

Ciò nonostante, in considerazione delle numerose casistiche possibili, è lasciata facoltà al singolo Comune di deliberare, con proprio atto di Giunta, un periodo di stagionalità inferiore ai 6 mesi – ma non inferiore a 3 mesi - per le singole località per le quali sia ritenuto necessario. Il gestore d'ambito dovrà attenersi a quanto disposto in merito dal Comune.

Al fine di salvaguardare l'uso domestico prevalente, in caso di carenza idrica il gestore d'ambito ha facoltà di ridurre il quantitativo di acqua distribuita alle utenze stagionali, finanche giungere alla disalimentazione totale temporanea, con preavviso di almeno 24 ore.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	<i>UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO</i>	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.7 Sospensione/cessazione della fornitura richiesta dall'utenza

Nei casi in cui l'utenza ritenga di non avvalersi della fornitura idrica per un determinato periodo di tempo può richiedere la sospensione del servizio acquedotto al gestore d'ambito.

In tali casi la fattura emessa dal gestore terrà conto del periodo di sospensione del servizio acquedotto.

Parimenti, se l'utenza ritenga di non avvalersi più in maniera definitiva della fornitura idrica può richiedere la cessazione della fornitura.

In tali casi il gestore d'ambito emetterà un'ultima fattura relativa al periodo sino alla data di cessazione del servizio acquedotto.

In caso di utenza domestica la sospensione/cessazione del servizio acquedotto determina automaticamente la sospensione/cessazione dei servizi fognatura e depurazione. Per le altre tipologie di utenza il gestore d'ambito è tenuto a verificare caso per caso.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.8 Utenze montane

3.10.8.1 Premessa

In considerazione della morfologia dell'ATO di Sondrio che risulta essere interamente montano, si ritiene opportuno dedicare una regolazione apposita alle utenze site al di fuori dei nuclei permanentemente abitati comunque denominate (maggenghi, alpeggi, baite montane,...)

L'ambiente montano è stato storicamente impiegato per la pastorizia d'altura, tipicamente nei mesi estivi. Tale attività, un tempo largamente diffusa in Valtellina e Valchiavenna, ha comportato la realizzazione di diversi nuclei abitativi a quote considerevoli, spesso anche superiori a 1.500 m s.l.m., oltre che il mantenimento di aree a prato, la cura delle vie di accesso e la manutenzione del bosco circostante.

Oggigiorno tale attività è ancora praticata ma in misura minore rispetto al passato. In alcuni casi le vecchie abitazioni sono state trasformate in baite per la villeggiatura estiva, in altri casi sono ancora utilizzate per la pastorizia ma con tempi di permanenza inferiori, in altri casi invece si assiste a un abbandono progressivo del territorio che duole non solo per l'imbruttimento del paesaggio ma soprattutto per la mancata manutenzione.

E' per contrastare il naturale impoverimento del territorio montano che sono state sviluppate nel tempo diverse modalità di distribuzione dell'acqua. Con accordi e convenzioni diversi da Comune a Comune, a volte coinvolgendo direttamente i soggetti privati interessati, le Amministrazioni hanno ritenuto di agevolare la presenza dell'uomo in tali aree in quanto tale presenza comportava naturalmente una cura e un mantenimento dei luoghi ai quali difficilmente l'Amministrazione si sarebbe potuta sostituire.

E' con tale consapevolezza che si ritiene di dover regolare anche tali casistiche.

3.10.8.2 Dentro o fuori la gestione d'ambito

Tenendo in considerazione quanto esplicitato in premessa occorre in primo luogo esaminare ciascuna situazione locale (il singolo raggruppamento di abitazioni, il singolo maggengo, il singolo alpeggio, ecc...) per definire, analizzando le cause di esclusione definite in precedenza, se le singole utenze rientrano nella gestione d'ambito oppure no.

- In caso le utenze rientrino nella gestione d'ambito, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture sono a carico del Gestore d'ambito, il quale deve provvedere a garantire il servizio direttamente alla singola utenza alla quale fatturerà direttamente come se si trattasse di una utenza generica. Vighe in questo caso l'obbligo di posa del contatore a singola utenza; è applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.1 – singola utenza**).

ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario

- Nel caso in cui si ritenesse maggiormente vantaggioso, da un punto di vista tecnico, economico e ambientale, installare uno o più contatori centralizzati a servizio di più utenze di una stessa località, il Comune ha facoltà di intestarsi il/i contatore/i. In tale caso il gestore d'ambito fatturerà al Comune la quota variabile del servizio prestato con tariffa per utenza pubblica mentre la fatturazione della quota fissa avverrà tenendo conto del criterio di utenza raggruppata. L'eventuale suddivisione dell'importo tra i singoli utenti sarà di competenza del Comune. In tale circostanza la responsabilità del gestore ai sensi del D.Lgs. 31/01 si ferma al punto di consegna, ovvero al/i contatore/i, e la responsabilità della gestione e manutenzione dell'infrastruttura a valle del punto di consegna è del Comune, salvo la stipula di accordi, anche onerosi, con il gestore d'ambito stesso. E' applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.2 - condominio comunale**).

Con riferimento al "Modello n.2 - condominio comunale" l'istituto del baratto amministrativo, di cui all'art.24 del DL n.133/2014, convertito nella Legge 11 novembre 2014 n.164, offre un'interessante prospettiva, secondo la quale ai cittadini – singoli o associati - che prestino attività di *"pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi [...] ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano" [...]*, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere".

Si segnala pertanto l'opportunità di valutare, all'interno di ciascun Comune, se possano ricorrere le condizioni per l'implementazione di tale istituto, che permetterebbe ai Comuni di non rivalersi economicamente sugli utenti delle aree montane a condizione che prestino attività di manutenzione del verde pubblico connessa all'accessibilità alle infrastrutture idriche.

- Una estensione del Modello n.2 è possibile quando al posto del Comune si proponga un privato ad essere titolare del contratto di fornitura. In tale caso il gestore d'ambito fatturerà la quota variabile del servizio prestato con tariffa riferita alla tipologia d'utenza dell'intestatario del contratto mentre la fatturazione della quota fissa avverrà tenendo conto del criterio di utenza raggruppata. L'eventuale suddivisione dell'importo tra i singoli utenti sarà di competenza del privato. In tale circostanza la responsabilità del gestore ai sensi del D.Lgs. 31/01 si ferma al punto di consegna, ovvero al/i contatore/i, e la responsabilità della gestione e manutenzione dell'infrastruttura a valle del punto di consegna è del privato, salvo la stipula di

ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario

accordi, anche onerosi, con il gestore d'ambito stesso. E' applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.3 – distribuzione privata**).

- In caso le utenze non rientrino nella gestione d'ambito perché l'acqua è distribuita attraverso infrastrutture di proprietà di privati occorre valutare se l'approvvigionamento idrico avviene autonomamente (ad es per mezzo di sorgente in concessione) oppure da acquedotto pubblico.
 - Nel primo caso, non sussistendo interferenze tra la gestione "privata" e quella d'ambito le Parti non sono tenute a stipulare nessun accordo, fermo restando che il gestore d'ambito non è responsabile del servizio esercito dai privati (**Modello n.4 – privato**).
 - Nel secondo caso occorre che il soggetto proprietario delle infrastrutture e il Gestore d'ambito stipolino un contratto di fornitura apposito. In tale circostanza la responsabilità del Gestore ai sensi del D.Lgs. 31/01 si ferma al punto di consegna, ovvero al contatore, e la responsabilità della gestione e manutenzione dell'infrastruttura a valle del punto di consegna è della parte privata. Deve essere contabilizzato, tramite idonea strumentazione, il volume prelevato da acquedotto pubblico e il gestore d'ambito fatturerà la quota variabile e la quota fissa del servizio prestato all'intestatario del contratto di fornitura con tariffa relativa alla tipologia di utenza di appartenenza. L'eventuale suddivisione dell'importo fatturato tra i singoli proprietari sarà di competenza dell'intestatario medesimo. E' applicabile il criterio di stagionalità qualora ne ricorrano i requisiti (**Modello n.5 – condominio privato**).
- In caso le utenze non rientrino nella gestione d'ambito perché l'acqua è destinata ad un consumo diverso da quello umano, quale che sia la proprietà dell'infrastruttura - la gestione non rientra in quella d'ambito. E' questo il caso ad esempio di forniture di acqua "non potabile" ai sensi del D.Lgs. 31/01 (**Modello n.6 – estraneo al SII**). .

In considerazione della specificità che caratterizza ogni singolo insediamento, risulta necessario accedere alle conoscenze che ciascun Comune possiede del proprio territorio. Per tale motivo, al fine di delineare il perimetro della gestione d'ambito per le utenze montane è richiesto a ciascun Comune di determinare con proprio atto – per chi non l'avesse ancora fatto – e di tenere costantemente aggiornata per gli altri:

- la perimetrazione cartografica delle aree montane ricadenti nel proprio territorio;
- la classificazione nei 6 modelli sopra descritti delle aree perimetrate;
- per le aree classificate con i Modelli 1, 2, 3, 5: l'elenco nominale delle utenze.

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.8.3 *Residenza montana*

Al fine di agevolare la fruibilità delle aree montane e la conseguente cura e manutenzione del territorio, ai titolari di contratti di fornitura di tipo domestico in utenze montane, che risultino avere residenza in uno dei Comuni della medesima Comunità Montana, verrà applicata la tariffa domestico residente, scaglioni inclusi. A tal fine si considera il Comune di Sondrio come se fosse appartenente alla Comunità Montana di Sondrio.

3.10.8.4 *Salvaguardia dell'uso domestico prevalente*

Al fine di salvaguardare l'uso domestico prevalente, in caso di carenza idrica il gestore d'ambito ha facoltà di ridurre il quantitativo di acqua distribuita alle utenze montane mediante acquedotto pubblico, finanche giungere alla disalimentazione totale temporanea, con preavviso di almeno 24 ore.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.9 Regolazione per le utenze tuttora sprovviste degli strumenti di misura

L'obbligo di misurazione dei volumi consegnati all'utente risale al D.P.C.M. 4 marzo 1996 (punto 8.2.8), concetto ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 (art.146).

La presenza del contatore garantisce un'imputazione in fattura dei volumi effettivamente usufruiti, oltre che rappresentare un efficace strumento per tendere ai principi di eguaglianza e imparzialità di trattamento tra gli utenti.

In considerazione delle attività svolte dal Gestore in ossequio al punto n.3 della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 del 04.12.2018², essenzialmente volte ad una comunicazione capillare a tutte le utenze che risultavano sprovviste di contatore, l'Ente di Governo dell'Ambito così intende regolare le ultime utenze tuttora sprovviste di strumento di misura:

- nessuna azione o misura configurabile come agevolazione potrà essere disposta a beneficio di utenti che non abbiano il contatore o non ne abbiano inoltrata relativa domanda di posa al Gestore;
- nei confronti degli utenti destinatari delle comunicazioni di cui sopra (che persistano a non depositare istanza di posa contatore), il Gestore è tenuto a tradurre in atto le previsioni di cui al punto n.4 della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 del 04.12.2018 e di cui alla deliberazione n.26 del 15.11.2023.

Si ritiene di specificare che il singolo utente ha la facoltà di passare in qualunque momento dal regime di attribuzione dei volumi standard (di cui al punto n.4 della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.40 del 04.12.2018) al regime basato sui consumi effettivamente misurati, depositando presso il soggetto Gestore l'apposita domanda di posa contatore e provvedendo alla posa entro il limite massimo di 18 mesi.

² Cfr. Nota acclarata a protocollo aziendale al n.1785 del 28.09.2020

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

3.10.9.1 Utenze raggruppate

La fatturazione alle utenze c.d. "raggruppate", ossia costituite da una aggregazione di più famiglie/unità immobiliari/singole utenze e/o diverse categorie contrattuali, avviene applicando tante quote fisse quante sono le singole utenze finali e, qualora rilevante, in dipendenza della loro categoria contrattuale.

La quota variabile è invece applicata al volume misurato dal contatore, con tariffa dipendente dalla tipologia d'utenza del titolare del contratto di fornitura.

In caso il raggruppamento sia composto (anche solo in parte) da singole utenze domestiche, occorre avere riguardo all'applicazione degli scaglioni di consumo per il servizio acquedotto.

In caso sia presente anche solo una utenza domestica di tipo residente, la tipologia di scaglione da prendere in considerazione e la tariffa da applicare alla quota variabile saranno quelle relative all'utenza domestico residente.

In tal caso dovrà essere considerata la numerosità *i* di ciascuna singola utenza di tipo domestico residente (fino al 31.12.2021, in coerenza con il TICSì, in caso di assenza di informazioni verrà considerato il valore standard di 3 persone), dovrà esserne calcolata la media aritmetica, in base alla quale verranno definite le tre fasce di consumo medie. Il Gestore sarà quindi tenuto ad applicare tali fasce proporzionando i relativi volumi limite al numero delle singole utenze che compongono il raggruppamento.

In caso non sia presente neanche una utenza domestica di tipo residente ma sia presente almeno una utenza domestica di tipo non residente, la tipologia di scaglione da prendere in considerazione sarà quella relativa all'utente domestico non residente e la tariffa applicata alla quota variabile sarà quella relativa alla categoria contrattuale prevalente.

Premesso che per l'utente domestico non residente non è prevista la considerazione dell'effettivo numero di componenti il nucleo familiare, in tali casi Il Gestore sarà tenuto ad applicare gli scaglioni di consumo definiti in precedenza proporzionando i relativi volumi limite al numero delle singole utenze che compongono il raggruppamento.

	<i>UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO</i>	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

Si pone in evidenza l'obbligatorietà, per le utenze non domestiche facenti parte di un raggruppamento, di provvedere a disporre di una propria utenza dotata di misuratore dei volumi dedicato, come disposto nel Regolamento del SII.

Il numero e la composizione delle diverse unità (qui intendendo la specificazione del numero delle diverse tipologie d'utenza facenti parte dell'aggregazione) devono essere indicate dall'intestatario del contratto di fornitura mediante apposita comunicazione da rilasciare a S.Ec.Am. S.p.A. (nulla interessando gli eventuali subentri di un soggetto ad un altro se la tipologia d'utenza rimane immutata).

In assenza della predetta comunicazione è facoltà del Gestore applicare alle unità costituenti il raggruppamento – il cui numero complessivo potrà essere eventualmente rilevato dal Gestore stesso - la categoria contrattuale con le tariffe più elevate tra quelle che lo compongono.

La ripartizione interna delle somme fatturate deve essere effettuata e organizzata a cura e spese dell'utente, ai sensi del punto 8.2.8 del D.P.C.M. 04.03.96, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".

In caso l'utenza raggruppata sia sprovvista di contatore, si applica quanto stabilito al paragrafo 3.10.9.

Quanto sopra vale per ciascuno dei tre servizi (acquedotto, fognatura e depurazione), se presenti.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

4 SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia tariffaria l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce dei periodi (c.d. "regolatori") per ciascuno dei quali chiede agli Enti di Governo degli ATO di produrre lo specifico schema regolatorio, comprensivo del PEF.

A tale capitolo vengono dunque allegati il Piano Tariffario, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e lo Stato Patrimoniale della gestione d'ambito del SII, così come in esito alla predisposizione tariffaria per il periodo 2024-2029 ai sensi della deliberazione ARERA n.639 del 28 dicembre 2023.

Pur evidenziando come le previsioni nel PEF sopra citato non si arrestino al 2029 ma proseguano sino al termine dell'affidamento a S.Ec.Am. S.p.A., in considerazione della regolazione "per periodi" da parte dell'Autorità, per quanto concerne la disciplina alla quale attenersi è evidentemente opportuno il rimando alle relative deliberazioni emanate dall'Autorità di tempo in tempo vigenti.

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

	UFFICIO D'AMBITO della Provincia di SONDRIO	Deliberazione n.26 del 10.10.2024 MTI-4
ALLEGATO 3: Piano Economico Finanziario		

C_C816 - - 1 - 2024-10-29 - 0002805

